

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
20 LUGLIO 2012, N. 140: "REGOLAMENTO RECANTE LA
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE
DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI
COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE
VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012,
N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27"
PROPOSTE DI MODIFICA

Indice

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
PREMESSA	3
SINTESI DELLE MODIFICAZIONI AL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE	5
TESTO DEL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE	14

ALLEGATO – TABELLA DI RAFFRONTO TRA TESTO ATTUALMENTE VIGENTE E MODIFICAZIONI PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, adottato all'indomani dell'abrogazione delle tariffe professionali, contiene disposizioni per la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia². In particolare il decreto individua dei criteri generali, riferibili a tutte le professioni interessate dal provvedimento, per poi disporre dei parametri specifici per le singole professioni; è, infine, disposta l'applicazione analogica delle disposizioni del suddetto provvedimento per i casi non espressamente ivi previsti. La scelta di adottare un unico provvedimento per la individuazione dei parametri nei confronti di diverse categorie professionali presenta delle limitazioni intrinseche: la molteplicità e varietà delle professioni destinatarie delle disposizioni, e in particolare l'eterogeneità delle attività a queste ascirivibili, ha comportato l'inevitabile emersione di dubbi interpretativi nonché di lacune della disciplina non rimediabili neppure con l'applicazione in via analogica delle disposizioni stesse.

Ciò risulta evidente ancor più se si guarda alle disposizioni concernenti i parametri applicabili alla professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile: il provvedimento, infatti, trascura di individuare i riferimenti parametrici per talune attività che sono tipiche della professione (si pensi, ad esempio, alle prestazioni aventi ad oggetto l'attività di asseverazione e attestazione, di sistemazione di interessi tra privati, etc.) e, in ogni caso, la mancata previsione di forbici nella determinazione dell'ammontare del compenso, come anche di un aggiornamento periodico dei parametri stessi, rende difficile applicare il parametro alle singole fattispecie che concretamente si presentano nel quotidiano svolgimento dell'attività professionale, con conseguente compromissione del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.

In ogni caso, nell'auspicare che si provveda ad una revisione sistematica dei parametri applicabili nella liquidazione (giudiziale) dei compensi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che tenga conto della necessità di garantire adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione nonché, più in generale, ad una revisione delle disposizioni riferibili alla generalità dei parametri applicabili delle professioni ordinistiche vigilate da Codesto Ministero in modo da garantire uniformità al sistema, si indicano di seguito alcune proposte di modifica dell'attuale testo del D.M. n. 140/2012, dirette in particolare a:

¹ Abrogazione espressamente disposta dall'art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

² Il decreto disciplina i parametri per i compensi spettanti, tra gli altri, ai notai, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché a tutta una serie di professioni tecniche (architetti, attuari, etc.).

- rendere, attraverso le proposte di modifica delle disposizioni generali, il sistema dei parametri maggiormente coerente e congruo a remunerare adeguatamente le prestazioni professionali svolte dagli iscritti negli albi delle professioni ordinistiche vigilate dal Ministero di giustizia,
- rendere maggiormente coerenti e congrui i parametri individuati per remunerare le attività professionali svolte dai Commercialisti nonché a colmare alcune lacune relative alla lor individuazione in caso di attività che, ancorché tipiche della professione, non risultano, allo stato attuale, espressamente previste nel provvedimento. In tale ambito, come si avrà modo di notare, anche laddove sono stati introdotti degli aumenti dei parametri (connessi ad una più precisa valutazione della complessità dell'attività svolta dal professionista sul piano tecnico), questi appaiono del tutto contenuti anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica. Infine, per talune attività (in particolare la rappresentanza davanti agli organi di giustizia tributaria e l'arbitrato, nonché per l'attività di consulenza del lavoro) si sono proposti, per ovvie ragioni di omogeneità, i parametri attualmente utilizzati, per le medesime attività, per gli avvocati³ e i consulenti del lavoro⁴.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che, nella versione originaria, il decreto disciplinava i parametri per i compensi spettanti anche agli avvocati: a seguito dell'emanazione⁵ del Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55, successivamente ulteriormente aggiornato dal Decreto del Ministero di giustizia 8 marzo 2018, n. 37, i parametri per la determinazione dei compensi a questi spettanti sono disciplinati con un provvedimento *ad hoc* applicabile, peraltro, non solo dal giudice per la liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche dalle parti in assenza di un accordo specifico. Tale iniziativa, peraltro, ha provocato un disallineamento nel sistema che si auspica possa essere sanato dal lavoro del presente Tavolo tecnico.

³ Vd. D.M. Giust. n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giust. n. 37/2018.

⁴ Vd. D.M. Giust. n. 46/2013.

⁵ Espressamente disposta dall'art. 13, co. 6 dell'Ordinamento professionale forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247): "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge."

SINTESI DELLE MODIFICAZIONI AL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 1

Con riferimento alle disposizioni generali del provvedimento, si è ritenuto opportuno, innanzitutto, inserire, per le fattispecie non espressamente previste dal D.M. n. 140/2012, un rinvio generale alle disposizioni emanate per la individuazione di parametri per la liquidazione dei compensi di categorie professionali regolamentate non destinatarie del suddetto decreto, qualora tali provvedimenti già regolamentino le medesime fattispecie.

Sono stati, altresì, modificati i commi 2 e 3 per rendere la previsione maggiormente coerente con il sistema normativo vigente. In particolare è apparso opportuno precisare, in conformità con quanto previsto⁶ dall'art. 9, co. 4, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, che il compenso (che deve essere sempre proporzionato all'importanza dell'opera) deve specificare tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Si è, altresì, ritenuto opportuno chiarire che nella liquidazione del compenso professionale devono essere inclusi anche il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni nonché i rimborsi forfettari e i rimborsi per trasferta specificamente previsti dalle singole disposizioni.

Infine, con riferimento al comma 7, si ritiene opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, limitare la previsione della non vincolatività delle soglie numeriche individuate dai parametri ai soli massimi al fine di garantire effettivamente l'adeguatezza del compenso all'opera professionale svolta.

Articolo 15

In riferimento alle specifiche disposizioni relative alla individuazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Capo III del decreto) si è ritenuto opportuno, innanzitutto, ampliare, al comma 1, l'elencazione delle attività previste dall'art. 15, inserendo le ulteriori prestazioni, tipiche della professione, previste dall'ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) e dalla normativa di riferimento. In particolare:

⁶Vd. art. 9, co. 4, Dl. n. 1/2012:

[&]quot;4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.".

- è stata introdotta la voce *e-bis)* per tutte quelle prestazioni rese in ambito giuslavoristico e previdenziale,
- si è aggiunto alla lettera i) l'assistenza in procedure da sovraindebitamento (in questo caso intendendo l'assistenza al debitore fino alla presentazione dell'istanza presso un Occ ovvero il ricorso alla volontaria giurisdizione);
- sono, da ultimo, state inserite le seguenti ulteriori attività professionali:
- lett. n) Asseverazioni ed Attestazioni;
- lett. o) Arbitrati;
- lett. p) Componenti di organismo di vigilanza;
- lett. q) Sistemazione di interessi tra privati;
- lett. r) Consulenza aziendale specifica;
- lett. s) Consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica.

Al comma 2, infine, è stato espressamente introdotto il rinvio, alle disposizioni emanate in materia di parametri per la determinazione dei compensi di avvocati e consulenti del lavoro, qualora, per la specifica prestazione resa, non sia espressamente previsto un compenso nel D.M. 140/2012 ma sia, invece, presente nei provvedimenti recanti i parametri per le citate categorie professionali.

Articolo 16

Si è ritenuto opportuno precisare meglio alcune definizioni nonché, coerentemente con la modificazione proposta alle disposizioni di cui all'art. 15, introdurne ulteriori. Si è ampliata, in particolare, la definizione della consulenza tributaria, che, nell'attuale versione della norma, appare legata esclusivamente ad attività di assistenza tributaria e contenzioso tributario, mancando, invece, qualsiasi riferimento all'attività di consulenza che viene resa, ad esempio, in fase di una corretta impostazione delle pratiche in ambito economico-aziendale (è appena il caso di evidenziare che qualsiasi attività di natura economico aziendale presenta i suoi risvolti di natura tributaria). Sono state, infine, introdotte le definizioni di cui alle lettere i), l), m), n), per una più puntuale individuazione delle prestazioni rese dai commercialisti.

Articolo 17

Si ritiene opportuno precisare, nell'ambito delle disposizioni sui parametri generali, i necessari riferimenti per consentire la determinazione del compenso su base oraria per una serie di attività che sono probabili ma non certe e che possono essere rese dal professionista anche disgiuntamente dal compimento delle prestazioni indicate agli artt. 19 e ss, in modo da agevolare, anche in tali casi, la liquidazione dei compensi.

Nuovo articolo 17-bis

Si è ritenuto opportuno prevedere un'apposita norma che individui i parametri generali per la determinazione dei compensi nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria, in modo analogo a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 de D.M. n. 55/2014 per la determinazione dei compensi degli avvocati in sede giudiziale.

Articolo 18

Si è ritenuto opportuno aggiungere la previsione di una maggiorazione del compenso in presenza di in caso di prestazione che include il deposito con modalità telematiche di documenti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione da parte del cliente e, in particolare, quando esse consentono la ricerca e la navigazione al suo interno (nuovo comma 1-bis).

Articolo 19

La proposta di modifica è diretta a colmare una lacuna presente nel D.M. 140/2012 che, allo stato attuale, non include, nell'ambito dell'attività di amministrazione e custodia, la gestione di patrimoni, singoli beni mobili ovvero di un complesso di essi che, invece, è attività che forma oggetto della Professione⁷. Non è specificato, inoltre, se la fattispecie ricomprenda o meno anche la custodia giudiziaria. Conseguentemente, è stato modificato il riquadro 1 della tabella C allegata al D.M. 140/2012 con la specificazione di tali ulteriori attività.

Nuovo articolo 19-bis

Si è ritenuto opportuno introdurre *ex novo* apposite disposizioni per l'individuazione dei parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso spettante per la specifica attività di amministrazione di condomini.

Articolo 20

Per quanto riguarda lo svolgimento di incarichi di liquidatore, è apparso opportuno distinguere due casistiche, la prima relativa all'incarico vero e proprio di liquidatore, la seconda riferita all'attività di consulenza e assistenza al liquidatore. Le due prestazioni - assunzione diretta della carica di liquidatore ovvero consulenza al liquidatore – presentano, infatti, profili di complessità e responsabilità ben diversi. Si propone, pertanto, di individuare le due citate fattispecie, precisando per ciascuna di esse, la corrispondente modalità di determinazione del compenso in funzione del diverso grado di responsabilità assunto dal professionista. Si è ritenuto opportuno, infine,

⁷ Vd. art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, recante la costituzione dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

specificare anche il caso in cui la liquidazione sia effettuata mediante assegnazione di beni in natura ai soci.

Articolo 21

In tema di perizie e valutazioni, i parametri accorpano in un'unica voce prestazioni che non sono omogenee, né nella tecnica professionale da seguire per il loro svolgimento, né nelle finalità della prestazione stessa. Infatti le perizie, i motivati pareri e le consulenze tecniche di parte sono utilizzabili direttamente dal cliente che le ha commissionate e possono avere un riflesso immediato nella sua sfera giuridica. Le valutazioni invece sono consulenze che offrono al cliente un risultato che starà poi a lui utilizzare nel suo interesse ed il risultato conseguito sarà il frutto, oltre che del valore dell'esito della prestazione professionale, anche della capacità negoziatorie del cliente stesso. Pertanto si è ritenuto opportuno intervenire sull'articolo 21 descrivendo meglio le due fattispecie e, conseguentemente, prevedere diversi compensi nel riquadro 3 della Tabella C allegata al provvedimento.

Articolo 22

Nei casi di incarichi relativi allo svolgimento di diverse tipologie di revisione si è ritenuto opportuno, in generale, variare le percentuali di calcolo del compenso indicate dal riquadro 4 per rendere i compensi maggiormente congrui rispetto alla complessità dell'attività prestata. In aggiunta a ciò, considerato che, nell'attuale formulazione del parametro, non si tiene conto del disposto⁸ del D.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti (in cui appare ben evidenziato che il compenso deve essere calcolato sulle base delle ore di lavoro stimate e differenziato per la diversa tipologia di operatori), si è ritenuto necessario inserire, per il caso di svolgimento di incarichi di revisione legale, un'apposita disposizione in modo da operare il corretto coordinamento con la suddetta normativa (nuovo comma 2) ed è apparso opportuno prevedere un compenso su base oraria con forbice in aumento e riduzione, al fine di rendere la previsione maggiormente coerente con il complesso ambito di attività derivanti dallo svolgimento della funzione di revisione legale.

⁸ Vd. art. 10, co. 10, D.lgs. n. 39/2010:

[&]quot;Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riquardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.".

Articolo 23

La proposta di modifica risponde alla necessità di far riferimento, nella individuazione dei compensi connessi all'attività di tenuta della contabilità, a parametri ulteriori rispetto al volume d'affari o agli elementi patrimoniali del cliente (attualmente individuati nell'articolo in commento); appare infatti, opportuno, prendere in considerazione anche il numero di registrazioni che il professionista deve gestire in relazione al suddetto incarico, al fine di evitare disparità di trattamento ingiustificate. Si pensi, per esempio, da una parte, al caso di un cliente/società immobiliare proprietaria di due immobili che emette fattura trimestrale (quindi 4 x 2 8 fatture annue) per complessivi 120.000 € e, dall'altra, a un cliente che svolge esercizio di vendita all'ingrosso e che emette, per lo stesso volume d'affari, 100 fatture al mese. Il professionista che gestisce le due contabilità si ritrova, per il primo cliente, a registrare solo 8 fatture all'anno, mentre, per il secondo, ne dovrà registrare circa 1200: come può osservarsi, a parità di volume d'affari, la mole di lavoro a carico del professionista incaricato della medesima prestazione appare, infatti, sensibilmente differente dal primo al secondo cliente.

Nuovo articolo 23-bis

Si è ritenuto opportuno prevedere espressamente per le prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali a quanto già previsto per Il compenso per tali prestazioni rese ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è liquidato nella misura indicata dal Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2013 n. 46.

Articolo 24

Negli ultimi anni l'evoluzione normativa in materia di bilanci ha determinato il venir meno di una nozione unica di 'bilancio d'esercizio', dovendo questo, a seconda dei diversi parametri dimensionali applicabili ai soggetti chiamati a redigerlo, essere predisposto secondo diverse modalità. Di conseguenza, appare impossibile individuare un unico parametro per determinare un compenso professionale che risponda ai requisiti di adeguatezza e proporzione all'importanza dell'opera e decoro della professione di cui all'art. 2233 c.c.. Vero è che l'obbligo di redazione del principale documento relativo alla vita aziendale grava sugli amministratori; tuttavia nelle realtà di minori dimensioni il professionista, più che una consulenza agli organi amministrativi interni alla società sulla redazione del bilancio, ottiene mandato pieno da parte degli amministratori per la predisposizione del documento e dei suoi principali allegati (quali, ad esempio, la relazione sulla gestione ed il rendiconto finanziario quando dovuti. Oggi, infine, si parla sempre più di bilanci ambientali o bilanci di sostenibilità. E' apparso opportuno, pertanto, modificare l'articolo in commento per tener conto di tutti questi elementi.

Articolo 25

Per l'espletamento di incarichi connessi alle operazioni societarie l'attuale previsione di un compenso omnicomprensivo (pari allo 0,75% del capitale sociale versato) appare inadeguata a remunerare l'attività del professionista, soprattutto nei casi di costituzione di società a responsabilità limitata (società che possono essere costituite con la sottoscrizione di un capitale minimo di appena 10.000 euro); nel caso di costituzione di S.r.l. con il capitale minimo di 10.000 euro, infatti, il compenso destinato al professionista (che, secondo gli attuali parametri, varierebbe tra un minimo di 75 e un massimo di 150 euro) appare del tutto inadeguato a remunerare tale prestazione professionale, considerata la complessità dell'attività che questi è chiamato a svolgere in tale sede. Pertanto si è ritenuto opportuno prevedere un importo medio di 2.000 euro per operazioni inerenti società con capitale sociale fino a 100.000 euro, individuando un'ampia forbice di diminuzione/aumento del compenso (rispettivamente fino all'80% e fino al 60%) in modo da poter adeguare la remunerazione da riconoscere al professionista alla complessità dell'operazione (si pensi, ad esempio, alla elaborazione di clausole statutarie particolarmente elaborate nel caso di società di ampie dimensioni, alla predisposizione di patti parasociali magari collegata a piani di sviluppo e successivi finanziamenti dei soci al verificarsi di determinate condizioni etc.). Per i compensi previsti in caso di incarichi connessi a operazioni straordinarie sono state modificate le percentuali da calcolare sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate nonché introdotte delle forbici di aumento/riduzione del compenso in modo da adeguarlo alla fattispecie concreta. Si è infine, ritenuto opportuno prevedere un apposito parametro per remunerare la prestazione relativa all'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione di delibere o relazioni richieste da norme a carattere speciale (nuovo comma 3).

Articolo 26

Ai fini della determinazione del compenso per l'attività di consulenza e assistenza contrattuale, si è ritenuto opportuno proporre, per ovvie ragioni, i parametri già individuati, per la medesima attività, per altre categorie profesisonali. E' stato infine introdotto un apposito parametro per determinare il compenso relativo agli incarichi concernenti la specifica attività inerente la cessione di quote sociali con sottoscrizione digitale⁹ da parte del professionista (nuovo comma 1-bis).

Articolo 27

Si ritiene che non rientri nei casi di assistenza al debitore l'attività dell'attestatore, che non può neanche essere considerata una perizia o una valutazione *ex* art. 21. Tale attività appare, infatti, articolarsi piuttosto come un parere *pro veritate* asseverato sulla fattibilità di un piano di risanamento/concordato.

⁹ Vd. art. 36, co. 1-bis, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

Articolo 28

Per le prestazioni relative agli adempimenti dichiarativi (assistenza tributaria) sono state proposte alcune modificazioni alla tabella individuata dal riquadro 10.1, individuando in aggiunta un'ampia forbice di aumento/diminuzione del compenso al fine di meglio inquadrare la reale complessità della prestazione.

Per le prestazioni professionali concernenti la rappresentanza tributaria in giudizio è sembrato naturale ricorrere all'applicazione dei parametri già individuati, per la professione forense, dalle tabelle 23 e 24 del D.M. n. 55/2014. Diversamente, il valore della pratica per la consulenza tributaria al di fuori del contenzioso tributario è stato individuato facendo riferimento al totale del patrimonio netto (vale a dire il totale dei mezzi propri investiti dai soci nell'attività più le eventuali riserve, e dal totale dei mezzi di terzi - capitale di credito -).

Articolo 29

Nel confermare l'attuale formulazione del parametro, si è ritenuto opportuno introdurre alcune precisazioni al fine di renderlo maggiormente coerente con il complesso ambito di attività svolte dal professionista incaricato di far parte del collegio sindacale nonché con quanto previsto dalla normativa e dalla prassi.

Con riferimento alla partecipazione alle riunioni degli organi di gestione è apparso opportuno riconoscere ai sindaci lo stesso eventuale gettone di presenza che la società riconosce agli amministratori (nuovo comma 4).

Si è ritenuto, altresì, opportuno individuare un apposito parametro per l'individuazione del compenso in caso di emissione di pareri da parte del collegio sindacale (nuovo comma 5). In tal senso, infatti, occorre tener conto che il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei seguenti casi previsti dalla legge, funzioni di natura consultiva:

- art. 2386 c.c. nomina per cooptazione di amministratori
- art. 2389 c.c. determinazione compenso agli amministratori investiti di particolari cariche
- art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale dei conti
- art. 2426, punti 5 e 6, c.c. iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento
- art. 2441, 6° co., c.c. congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione
- art. 2437-ter c.c. congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto
- art. 2357 c.c. proposta di acquisto/cessione azioni proprie
- art. 2365, 2° co., c.c. proposta di modificazione dello statuto in consiglio d'amministrazione
- art. 2446 c.c. relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo

In aggiunta a tali fattispecie devono considerarsi anche le disposizioni di leggi speciali che prescrivono l'emissione, da parte del collegio sindacale, di altri specifici pareri per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito, i pareri previsti dall'art. 136 TU Legge Bancaria).

Si deve considerare che il collegio sindacale può essere incaricato di svolgere anche la funzione di revisione legale; pertanto, nel caso di svolgimento di tale funzione, si è ritenuto necessario rinviare espressamente ai parametri previsti dall'art. 22, comma 2, del provvedimento in commento in tema di revisione legale dei conti (nuovo comma 6).

Si è ritenuto necessario, infine, precisare delle soglie per il compenso attribuibile al componente del collegio sindacale (ovvero al sindaco unico) in ragione della necessità di assicurare che la liquidazione del compenso sia conforme a criteri di adeguatezza e proporzione della remunerazione alla quantità e qualità dell'opera svolta nonché sia conforme al principio di equità (comma 3 e nuovo comma 7).

Nuovo articolo 29-bis

L'attività di attestazione ed asseverazione non è attualmente prevista dal D.M. n. 140/2012: la previsione di una apposita disposizione mira, pertanto, a colmare una lacuna, anche tenuto conto della frequenza di tali incarichi (si pensi all'attività di asseverazione dei crediti tributari o dei rendiconti finanziari finalizzati ad ottenere contributi e crediti d'imposta) e della particolare responsabilità che deriva al professionista chiamato ad espletare tali prestazioni.

Nuovo articolo 29-ter

Nel caso di compenso per lo svolgimento della funzione di arbitro, ai fini della sua puntuale definizione, si è ritenuto opportuno inserire gli ammontari già individuati, per tale funzione, dalla tabella 26 del D.M. n. 55/2014 per la professione forense.

Nuovo articolo 29-quater

L'articolo in commento tiene conto dell'attività richiesta al professionista che sia componente dell'organismo di vigilanza (previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) chiamato a vigilare sulla responsabilità di società ed enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Per la misura del compenso per simile attività si è ritenuto opportuno rinviare, per analogia, ai parametri previsti per la carica di componente del collegio sindacale.

Nuovo articolo 29-quinquies

Si è ritenuto opportuno prevedere un apposito parametro per le prestazioni connesse alla sistemazione di interessi tra privati: a tal fine, considerato che l'attività che ne deriva al professionista può presentarsi più o meno complessa a seconda della complessità e varietà delle situazioni e dei rapporti giuridici che si presentano nel caso concreto, si propone di calcolare il valore della pratica facendo riferimento ad una percentuale del valore medio, individuando un'ampia forbice di aumento/riduzione, in modo da adeguare la remunerazione alla prestazione, di volta in volta, eseguita dal professionista.

Nuovo articolo 29-sexies

Per la consulenza aziendale specifica si è ritenuto opportuno individuare il valore della pratica facendo riferimento al totale dei mezzi investiti sia da parte dei soci, attraverso il capitale di rischio, sia da parte dei terzi, siano essi finanziatori istituzionali (in caso di finanziamenti a medio-lungo termine) o fornitori. La consulenza aziendale comprende un ampio ventaglio di attività che possono essere rese dal professionista alla propria clientela; per tale motivo si è ritenuto opportuno, anche per tale fattispecie, individuare una percentuale del valore medio e un'ampia forbice di aumento/riduzione del compenso in modo da adeguarlo alla prestazione eseguita dal professionista caso per caso.

Nuovo articolo 29-septies

Come per la consulenza aziendale specifica sopra individuata, anche in caso di svolgimento di attività di consulenza e assistenza aziendale e societaria continuativa e generica, si è ritenuto opportuno individuare il valore della prestazione facendo riferimento al totale dei mezzi investiti. Considerato che anche in tale caso l'attività di assistenza continuativa e generica può richiedere un maggiore o minore impegno da parte del professionista in funzione della struttura e dell'organizzazione proprie del cliente-impresa, si è ritenuto opportuno individuare una percentuale da calcolare sul valore medio della pratica, indicando un'ampia forbice di aumento/riduzione del compenso in modo da adeguarlo alla prestazione eseguita dal professionista caso per caso.

Nuovo articolo 29-opties

E' apparso opportuno inserire nei parametri una norma di chiusura per disciplinare le ulteriori diverse prestazioni non inquadrabili nelle fattispecie di cui agli articoli precedenti. In tali casi, ai fini della determinazione del compenso, si è fatto riferimento ad una percentuale del valore della pratica, individuando un'ampia forbice di aumento/riduzione del compenso. Infine, in caso di prestazione oraria si è ritenuto opportuno indicare un compenso medio pari a 80,00 €, considerando che principalmente si tratta di attività di consulenza frutto della preparazione e dell'aggiornamento professionale continuo del professionista.

TESTO DEL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

- 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso, ovvero far riferimento ai parametri individuati, per i medesimi casi, da provvedimenti per la liquidazioni dei compensi di altre professioni regolamentate.
- 2. Il compenso è proporzionato all'importanza dell'opera e deve specificare tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
- 3. La liquidazione comprende l'intero compenso per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa, il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni nonché i rimborsi forfettari e i rimborsi per trasferta specificamente previsti dalle disposizioni seguenti.
- 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
- 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
- 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
- 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Omissis...

Capo III

Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 15

Tipologia di attività

- 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
 - a) amministrazione e custodia;
 - b) liquidazione di aziende;
 - c) valutazioni, perizie e pareri;
 - d) revisioni contabili;
 - e) tenuta della contabilità;

e bis) Prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali;

- f) formazione del bilancio;
- g) operazioni societarie;
- h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- i) assistenza a *debitori e creditori* in-nelle procedure concorsuali *e da sovraindebitamento*;
- I) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
- m) sindaco di società;
- n) asseverazioni ed attestazioni;
- o) arbitrati:
- p) componenti di organismo di vigilanza;
- q) sistemazione di interessi tra privati;
- r) consulenza aziendale specifica;
- s) consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica.
- 2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo, ovvero con riferimento alle disposizioni emanate, se previste per tale prestazione, per la liquidazione dei compensi per gli iscritti negli albi degli avvocati nonché dei consulenti del Lavoro.

Art. 16

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
- a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
- b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
- c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
 - 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
 - 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
 - 4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
- d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
- g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
- h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata *nei confronti della clientela*, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di scelta *dei comportamenti*, *nonché in sede sia di* assistenza tributaria *eche* in sede di scelta dei comportamenti e delle difesea in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso-;
- i) «consulenza economico-finanziaria»: la consulenza e le relative prestazioni inerenti alla struttura finanziaria delle aziende. A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche al fine di agevolare l'interpretazione analogica per prestazioni più complesse in ambito economico finanziario, rientrano nell'attività di consulenza economico-finanziaria gli studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi; gli studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.; gli studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o

implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento; le attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;

I) «consulenza aziendale specifica»: la consulenza resa su specifica richiesta del cliente ed aventi ad oggetto la diagnosi dell'azienda quali ad esempio analisi di bilancio per indici e flussi, analisi ed esame del profilo strategico dell'impresa, diagnosi del sistema organizzativo interno; le diagnosi relative alla corretta osservanza di disposizioni legislative nello svolgimento dell'attività d'impresa; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economicofinanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

m) «consulenza, assistenza aziendale e societaria continuativa e generica»: la consulenza e assistenza all'impresa relative all'azienda nello sviluppo dei suoi rapporti nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali nonché tutte quelle prestazioni, continuativamente rese per la gestione ordinaria nonché l'assistenza diretta ad assicurare il rispetto degli adempimenti di natura prevalentemente formale da mettere in atto per la regolare vita dell'ente societario in quanto tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l'ente è costituito;

n) «sistemazione di interessi tra privati»: la consulenza e le relative prestazioni inerenti alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, all'esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali. Rientra tra queste prestazioni anche l'incarico di curatore dell'eredità giacente.

Art. 17 Parametri generali

- 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

- f) pregio dell'opera prestata.
- 2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, è dovuta in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
- 3. Per l'attività professionale svolta fuori dal luogo ove il professionista svolge la professione in modo prevalente è liquidata l'indennità di trasferta oraria di euro 80,00, con importo massimo di euro 640,00 per l'intera giornata.
- 3-bis. Per le seguenti attività, anche quando non relative alle prestazioni elencate nel presente capo, è previsto un compenso così determinato:
- esame e studio della pratica e ricerca di documentazione presso archivi pubblici o privati, per ora o frazione di ora euro 30,00;
- riunioni con il cliente o suoi mandatari, partecipazione a riunioni con più parti, ad assemblee od altre riunioni di organi associativi, per ora o frazione di ora, euro 45,00;
- consultazioni con il cliente con qualsiasi mezzo (telefono, fax, piattaforme telematiche) che non costituiscano pareri, per ciascuna consultazione euro 25,00;
- assistenza ai controlli effettuati dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione legale euro 50 per ogni ora o frazione di ora, con aumento fino al 60% e riduzione fino al 40%;
- deposito di atti in forma digitale presso pubblici uffici euro 90,00 per ciascun atto;
- acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità nonché gestione e conservazione delle predette copie cartacee euro 25 per ciascun atto.
- 3-ter. Per le prestazioni elencate al precedente comma è prevista la seguente forbice: aumento fino al 60%, riduzione fino al 40%.
- 4. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo di euro 80,00 per ogni ora o frazione di ora, con aumento fino al 60% e riduzione fino al 40%.
- **25**. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
- **36**. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
- 7. In via generale:
- a) i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente;
- b) il compenso è individuato sul valore medio della prestazione in base ad una percentuale da applicare al valore della pratica; per tener conto dell'effettiva fattispecie è prevista una forbice di diminuzione e di aumento.

Art. 17-bis

Parametri generali per la determinazione dei compensi nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria

- 1. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
- 2. Ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle indicate dal Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. I suddetti valori, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti fino al 50 per cento.
- 3. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
- a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
- c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti diparte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, compresele richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta. 4. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni

- 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
- 1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui ai precedenti articoli è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento in presenza di documenti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca e la navigazione al suo interno.
- 2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sezione seconda Disposizioni e parametri specifici

Art. 19 Amministrazione e custodia

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende, *patrimoni, o di singoli beni mobili o insieme di essi*, è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Per le altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda dal professionista nel periodo in cui ha l'incarico di amministrare la stessa, si applicano i relativi compensi previsti nel presente decreto applicando al valore medio una riduzione dal 10% al 30%.

Art. 19-bis Amministrazione di condomini

Il compenso per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione di condomini è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1-bis della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 20 Liquidazioni di aziende

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili *in relazione all'attività effettivamente svolta*.
- 2. Per l'incarico di assistenza al liquidatore, ferme restando le modalità di determinazione del valore, della pratica, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2.2 della tabella C- Dottori commercialisti ed esperti contabili, in relazione all'attività effettivamente svolta.
- 3. Qualora le modalità di liquidazione prevedano la totale o parziale assegnazione dei beni ai soci, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari quanto indicato dal riquadro 2.3 della tabella C
- Dottori commercialisti ed esperti contabili, in relazione all'attività effettivamente svolta.

Valutazioni, perizie e pareri

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2 Il valore della pratica per la liquidazione concernente valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22 Revisioni contabili

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, della contabilità o delle dichiarazioni fiscali, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche e per le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza e dagli uffici fiscali, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Nel caso di revisioni legali svolte ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il compenso è determinato con le modalità previste dall'art. 10, comma 10, del suddetto decreto ed è liquidato secondo quanto indicato dal riquadro 4.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23

¹⁰ Vd. art. 10, co. 10, del D.lgs. n. 39/2010:

[&]quot;Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riquardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11."

Tenuta della contabilità

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato, *in alternativa*, in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, *ovvero in funzione del numero di registrazioni effettuate sul libro giornale* e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato, in alternativa, in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero in funzione del numero di registrazioni effettuate sui registri iva e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23-bis

Prestazioni in tema di consulenza del lavoro ed adempimenti previdenziali

Il compenso per le prestazioni rese ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è liquidato nella misura indicata dal riquadro 5-bis della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24 Formazione del bilancio

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio *previsto dalle disposizioni del Codice civile*, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione di bilanci sociali e bilanci ambientali è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel caso in cui il professionista, nel redigere i bilanci previsti dal presente comma, sia altresì incaricato della redazione del bilancio di cui al comma 1, dovrà essere applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 18.

Art. 25 Operazioni societarie

- 1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto *ovvero sul capitale sottoscritto e le altre eventuali somme versate a qualsiasi titolo*, ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso

- è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi relativi a tutte le operazioni societarie assistite dal professionista che prevedano, in generale, la formazione di delibere, la redazione di relazioni anche in ottemperanza a norme di carattere speciale è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.3 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26

Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 1-bis. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi relativi all'autenticazione con firma digitale di atti di cessione di quote in società a responsabilità limitata, è determinato in funzione di ogni cessione presente in atto e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1.1 della tabella C -Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria, *come definita dall'articolo 16, lettera i)*, è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.23 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 4. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi inerenti lo studio, l'analisi, la predisposizione e la formazione di piani di sviluppo economici, business plan, o qualsiasi piano aziendale a qualsiasi scopo destinato è determinato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel caso in cui le prestazioni del presente comma siano complementari alle prestazioni previste nei commi precedenti al compenso dovrà essere applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 18.

Art. 27

Assistenza in procedure concorsuali *e procedure da sovraindebitamento*

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza *al creditore in ogni fase delle procedure concorsuali o delle procedure sul sovraindebitamento e di assistenza* al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di *crisi da sovraindebitamento o di* concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è

determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella *alla lettera b)* per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludeano con esito negativo.

Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

- 1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Il valore della pratica compenso per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria resi al di fuori delle prestazioni di rappresentanza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, del totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29 Sindaco di società

- 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11.1 della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
- 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento. Qualora il sindaco unico vada a sostituire un collegio sindacale, questi può percepire un compenso inferiore al 60% di quanto riconosciuto al collegio sindacale, con il minimo di 6.000 euro.

- 4. Per la partecipazione ai consigli di amministrazione, ai comitati esecutivi o ad altri comitati interni ai sindaci è riconosciuto lo stesso eventuale gettone di presenza che la società riconosce agli amministratori.
- 5. Per l'emissione dei pareri richiesti dalla legge al collegio sindacale i compensi sono liquidati, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.1 della Tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 6. Qualora il collegio sindacale sia incaricato anche della revisione legale, per la liquidazione del compenso relativo si applica quanto previsto all'articolo 22, comma 2, in tema di revisione legale.
- 7. In ogni caso il compenso per la funzione di sindaco non può essere inferiore a euro 4.000 e, in caso di sindaco unico, a euro 6.000.

Art. 29-bis Asseverazioni ed attestazioni

- 1. Il compenso per le prestazioni consistenti in asseverazione ed attestazione è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 11.2.a) della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.
- 2. Per le asseverazioni di perizie, valutazioni ed altre attestazioni richieste dalla legge, ovvero da regolamenti, bandi ed altri regolamenti per l'erogazione di contributi ed agevolazioni, il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.2. b) della tabella C Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29-ter Arbitrati

Il compenso per lo svolgimento della funzione di arbitro in collegi arbitrali, ovvero di arbitro unico è determinato in funzione del valore oggetto dell'arbitrato stesso ed è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.3 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29 - quater Componenti organismo di vigilanza

Il valore della pratica per l'incarico di componente dell'organismo di vigilanza è liquidato di regola, in misura pari a quanto indicato dall'articolo 29 per il sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società.

Art. 29-quinquies Sistemazione interessi tra privati

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di sistemazione tra privati è dato dal totale della massa ereditaria in caso di successioni, ovvero dal totale dei beni patrimoniali oggetto dell'intervento di sistemazione di interessi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.5 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29-sexies Consulenza aziendale specifica

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza aziendale come meglio specificati alla lettera I) dell'articolo 16 è dato dal totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.6 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29-septies Consulenza ed assistenza aziendale e societaria continuativa e generica

Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza ed assistenza continuativa e generica è dato dal totale del patrimonio netto e dell'ammontare delle passività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 11.7 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29-octies Altre prestazioni specifiche

1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.8 a) della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 11.8 b) della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Capo IV Disposizioni concernenti i notai

Omissis...

Capo V
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Omissis...

Capo V-bis Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Omissis...

Capo V-ter
Disposizioni concernenti gli attuari

Omissis...

Capo VI
Disposizioni concernenti le altre professioni

Omissis...

Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Omissis...

Allegato

Tabella C Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Riquadro 1 [Art. 19]

-sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%

sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%

sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

- 1) per amministrazione di aziende patrimoni o singoli beni mobili; percentuale sul valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino all' 1,5%; aumento fino al 6%;
- 2) per la custodia di aziende patrimoni o singoli beni mobili; percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino all' 1,00%; aumento fino al 4,50%. In caso di custodia giudiziaria il compenso come sopra determinato è aumentato del 30%.

Riquadro 1-bis [Art. 19-bis]

COMPETENZE Euro

- a) Compenso per prestazioni ordinarie
- 1) Compenso fisso minimo annuo 600,00
- 2) Compenso proporzionale per la rappresentanza legale del condominio e per la conservazione e e tutela delle parti comuni:

a) appartamenti, negozi e magazzini	90,00 per appartamento	annuo
b) garage	50,00 per garage	annuo
c) posti auto	30,00 per posto auto	annuo
d) cantine	10,00 per cantina	annuo

3) compenso per la gestione economico-contabile ordinaria connessa all'ammontare delle spese annue (escluse spese straordinarie)

quale sistema di diversificazione dei servizi inseriti in ogni edificio

2% del totale delle spese annuali

b) Compensi per prestazioni straordina	arie	traordina	prestazioni st	si per) Compensi	b
--	------	-----------	----------------	--------	------------	---

1) Compenso per assemblee straordinarie o successive a qu	iella
ordinaria annuale (anche se deserta) fino alle ore	
20,00	150,00

- 2) Compenso per riunioni di consiglio oltre una l'anno 120,00
- 3) Ulteriore compenso (da aggiungere ai punti 1 e 2) per maggiorazione tenuta assemblea o riunione di consiglio oltre le ore 20,00 o nei giorni di sabato e festivi

200,00

4) per riunione commissione tecnica 120,00

5) compenso per la gestione contabile e amministrativa di lavori straordinari 3% dell'importo imponibile dei lavori

c) Compensi per pratiche personali

a) sollecito di pagamento	30,00
b)corrispondenza con condomini (anche mail)	10,00
c) suddivisione spese fra proprietario e conduttore	50,00
d) dichiarazioni liberatorie per compravendita	
immobiliare	50,00
e) aggiornamento registro di anagrafe condominiale	50,00
f) espletamento pratiche assicurative	40,00
g) scheda dati contabili e personali per recupero	·
crediti legale	100,00

d) Stesura di regolamenti di condominio

1) Compenso fisso						<i>550,00</i>	
-1							

2) compenso proporzionale al numero delle unità

immobiliari 40,00 per ogni unità immobiliare

Riquadro 2 [Art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% all'1%

- 1) Per l'incarico di liquidatore: percentuale sul valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino all' 1,5%; aumento fino al 6%;
- 2) Per l'incarico di assistenza al liquidatore: percentuale sul valore medio 2,00%; forbice: riduzione fino all' 0,75%; aumento fino al 3,00%;
- 3) In entrambi i casi, qualora la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, tramite assegnazione dei beni ai soci, i compensi come sopra determinati, sono ridotti dal 20% al 50%.
- b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75% percentuale sul valore medio 0,75%; forbice: riduzione fino allo 0,50%; aumento fino all'1%.

Riquadro 3.1 [Art. 21, comma 1]

-sul valore della perizia o della valutazione:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% all'1%

per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%

per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%

Il valore medio è costituito dal valore dato dalla sommatoria dei singoli beni stimati, considerati al netto di eventuali poste rettificative dell'attivo nelle ipotesi di valutazioni d'azienda o rami di essa, oggetto della perizia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino all' 1%; aumento fino al 8,50%.

Riquadro 3.2 [Art. 21, comma 2]

Il valore medio è costituito dalla sommatoria dei singoli beni stimati, considerati al netto di eventuali poste rettificative dell'attivo nelle ipotesi di valutazioni d'azienda o rami di essa. Percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 6%.

Riquadro 4.1 [Art. 22, comma 1]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%
- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,25% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,25% allo 0,50%;
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,25% allo 0,50%.

Riquadro 4.2 [Art. 22, comma 2]

Compenso orario, valore medio euro 120,00; forbice: riduzione fino a euro 100,00; aumento fino a euro 160,00.

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50% dal 3,00% al 5,00%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060% dallo 0,20% allo 0,60%;
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020% allo 0,065% dallo 0,20% allo 0,60% ovvero in funzione del numero di rilevazioni sul libro giornale: per ciascun addebito o accredito sul libro giornale un importo medio di euro 1,00; forbice: riduzione fino a euro 0,60 €; aumento fino a euro 1,50;
- d) per la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura un compenso medio di euro 500,00; forbice: riduzione fino a euro 250,00; aumento fino a euro 800,00.

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: fino a euro 50.000 dal 4% al 3% sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% all'1% oltre euro 100.000 dall'1% allo 0,5% *ovvero in funzione del numero di fatture e/o rilevazioni annue sui registri secondo i seguenti scaglioni:*
- fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 1.100 forbice: riduzione fino a euro 750,00; aumento fino a euro 1.400;
- da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 1.800,00; forbice: riduzione fino a euro 1.200,00; aumento fino a euro 2.400,00;
- da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un importo medio di euro 2.400,00; forbice: riduzione fino a euro 1.800,00; aumento fino a euro 3.000,00;

 oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente di un importo medio di euro 280,00 ogni 100 fatture e/o rilevazioni; forbice: riduzione fino a euro 190,00; aumento fino a euro 320,00.

Riquadro 5-bis [Art. 23-bis]

Vd. Allegato Tabella A del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro

Riquadro 6 [Art. 24]

- 1) Fino a 2.000.000 di euro di componenti positivi di reddito lordi importo medio euro 1.500,00; forbice: riduzione fino a euro 800,00; aumento fino a euro 2.200,00;
- 2) Per componenti positivi di reddito superiori ai 2.000.000,00 euro si calcolano, in aggiunta al compenso determinato ai sensi del punto n. 1, i seguenti importi:
- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Per la predisposizione di allegati richiesti dalla legge o dagli amministratori, per ciascun allegato, importo medio euro 600,00; forbice: riduzione fino a euro 300,00; aumento fino a euro 900,00.

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:

fino a euro 100.000 importo medio euro 2.000; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%

per il di più fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% all'1,50%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%;

per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%;

oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%.

Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:

fino ad euro 4.000.000 dall'1% all'1,50% importo medio 1,25%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%;

per il di più oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% all'1% lo 0,075%; forbice: riduzione fino a 70%; aumento fino a 50%.

Riquadro 7.3 [Art. 25, comma 3]

sul capitale sottoscritto

sino ad euro 100.000 importo medio euro 1.000,00; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%;

per il di più sino a euro 1.000.000 lo 0,50%; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%; oltre euro 1.000.000 lo 0,25%; forbice: riduzione fino a 80%; aumento fino a 60%.

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino all' 1%; aumento fino all'8,50%

Riquadro 8.1-bis [Art. 26, comma 1-bis]

Per ciascuna cessione autenticata valore medio: euro 500,00; forbice: riduzione fino a euro 250,00; aumento fino a euro 750,00.

Riquadro 8.2 [Art. 26, commia 2 e-3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% all'1,00%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 6,50%.

Riquadro 8.3 [Art. 26, comma 3]

- sul totale degli investimenti oggetto della prestazione percentuale sul valore medio 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 7,50%.

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:

fino a euro 1.000.000 dall'1% al 2%

oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%

Assistenza al creditore

a) sul numero dei creditori interessati dalla procedura, per ciascuna posizione debitoria esaminata valore medio euro 50; forbice: riduzione fino al 70%; aumento fino al 50%;

b) sul totale delle passività: percentuale sul valore medio: 1,50%; forbice: riduzione fino al 60%; aumento fino al 50%.

Assistenza al debitore

Sul totale del credito vantato:

- fino a euro 100.000,00 importo medio euro 800,00; forbice: riduzione fino al 50%; aumento fino al 50%;
- per il di più importo medio euro 1.600,00; forbice: riduzione: 50%; aumento: 50%.

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

Adempimento dichiarativo	Valore medio
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita IVA	euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone	euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali	euro 650
- Dichiarazioni IRAP	euro 200
- Dichiarazioni IVA	euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta <i>in assenza di personale dipendente</i>	euro 150
- Dichiarazione dei sostituti di imposta <i>in presenza di personale dipendente</i>	euro 400
- Dichiarazione di successione	euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni	euro 100
- Invio telematico	euro 20

Forbice: diminuzione fino al 50%; aumento fino a 60%

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%

Vd. Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5% percentuale sul valore medio: 3%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.

Riquadro 11.1 [Art. 29]

a) sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000

per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%

per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%

per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%

per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

b) Per l'emissione di pareri previsti da norme di legge a ciascun componente, per ciascun parere emesso un compenso medio di euro 400; forbice: riduzione fino al 50 %; aumento fino all'80%.

Riquadro 11.2 [Art. 29-bis]

- a) Per l'attestazione dei crediti tributari finalizzati all'utilizzo in compensazione degli stessi, il compenso è determinato da una parte in misura fissa e da una parte in misura variabile. Il compenso fisso è pari a 320 euro. Per il compenso variabile si applica una percentuale sul valore medio 1,00%, con una forbice: riduzione fino allo 0,60%, aumento fino al 1,5%;
- b) Compenso medio euro 1.000,00; forbice: riduzione fino al 60%, maggiorazione fino al 50%.

Riquadro 11.3 [Art. 29-ter]

Vd. Decreto del Ministero di giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Riquadro 11.4 [Art. 29-quater]

Il compenso è liquidato secondo quanto indicato al riquadro 11.1.

Riquadro 11.5 [Art. 29-quinquies]

Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.

Riquadro 11.6 [Art. 29-sexies]

Percentuale sul valore medio: 3,00%; forbice: riduzione fino all'1,5%; aumento fino al 5,00%.

Riquadro 11.7 [Art. 29-septies]

Percentuale sul valore medio: 2,00%; forbice: riduzione fino all'0,75%; aumento fino al 3,00%.

Riquadro 11.8 [Art. 29-octies]

a) Per prestazioni non indicate in precedenza, il valore medio è costituito dal valore della pratica. Percentuale del valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 9,75%; b) Compensi a tempo, per ogni ora o frazione di ora: valore medio di liquidazione: euro 80,00; forbice: aumento fino al 60%; diminuzione fino al 40%.